

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 29.05.2014.**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 1

1. Le commissioni permanenti durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, sia la maggioranza che la minoranza, così come riveniente dalla consultazione elettorale.
L'eventuale passaggio di uno o più consiglieri dal gruppo di maggioranza al gruppo di minoranza e viceversa, determina la loro decadenza da componenti della commissione.
La maggioranza e la minoranza eleggono, con votazione separata e palese, i propri rappresentanti in seno alle commissioni, in apposita seduta del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo che provvede ad informare il Presidente della commissione.

ART. 2

1. Sono istituite n. 3 (tre) Commissioni Consiliari Permanenti di seguito elencate:

Ia - Scuola e Cultura — Servizi Socio-Sanitari - Ambiente - Problematiche Giovanili, dall'emarginazione e della immigrazione – Casa – Traffico – Protezione Civile – Lavoro – Fiere e Mercati – Sport – Turismo e Tempo Libero.

IIa - Affari istituzionali, Finanze e Programmazione, Patrimonio, Contratti e Contenzioso, Personale, Urbanistica, Lavori Pubblici, Polizia Urbana, Edilizia e Rurale, Commercio, Industria e Artigianato.

IIIa - Gestione pubblica della realtà della Frazione Castromediano.

ART. 3

1. Ciascuna delle tre Commissioni su elencate è composta di numero 3 (tre) Consiglieri, compreso il Presidente, di cui numero 2 (due) componenti della maggioranza e numero 1 (uno) di minoranza.

ART. 4

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente, salva diversa disposizione dello Statuto, per singola commissione é eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione, convocata dal Sindaco ,che è tenuta, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Revisore dei Conti, ed agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, senza particolari formalità, con l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Il parere in questa espresso deve essere reso entro il termine stabilito per la trattazione dell'oggetto della proposta di deliberazione scritta all'ordine del giorno della seduta consiliare e quindi può essere espresso validamente sino al momento dell'apertura della seduta consiliare in cui è prevista la discussione dell'atto.

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

ART. 5

1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due dei componenti in carica .

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. I Presidenti delle commissioni, di intesa con il Sindaco e con i Capigruppo Consiliari, coordinano il calendario dei lavori delle commissioni in modo da evitare la coincidenza delle sedute delle commissioni stesse con quelle del Consiglio, della Giunta o di più commissioni contemporaneamente. Gli stessi Presidenti possono avvalersi della presenza di funzionari e tecnici del Comune in qualità di consulenti.
5. D'intesa con il Sindaco, ove particolari circostanze lo esigano, può essere disposta la convocazione congiunta delle due o tre commissioni sopra elencate, da parte dei rispettivi Presidenti. In tal caso le riunioni sono presiedute dal Presidente più anziano.
6. Qualora nel corso di una votazione si verifichi la parità dei voti, ha prevalenza il voto del Presidente, o del Vice Presidente. Per lo svolgimento dei lavori delle commissioni valgono, per quanto non disciplinato nel presente regolamento e in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale.
7. Qualora un consigliere si assenti, senza giustificato o valido motivo, per tre sedute consecutive, decade da membro della commissione e la sua sostituzione avviene con le modalità di cui al punto 3 dell'art. 1.

ART. 6

COMMISSIONE CONSILIARE PER CASTROMEDIANO

1. La commissione consiliare permanente per "Castromediano" è competente per tutte le problematiche afferenti la gestione pubblica della realtà locale di quella Frazione con compiti istruttori, propositivi, consultivi e svolge la propria attività in conformità agli artt. 63 e 64 dello Statuto Comunale. In particolare, la suddetta commissione, in sintonia ed in collegamento con la Consulta Popolare, promuove ogni iniziativa tesa al soddisfacimento delle attese della popolazione della Frazione per tutte quelle funzioni e quei servizi decentrati che non potranno essere gestiti efficientemente su base strettamente comunale.
2. Per detta commissione consiliare per "Castromediano" vigono tutte le norme di cui al presente Regolamento in quanto compatibili con le norme statutarie, fatta eccezione per quanto attiene alla Presidenza della stessa, che spetta al Consigliere all'uopo delegato dal Sindaco, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di costituzione della commissione medesima.

ART. 7

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai Responsabili dei Servizi o dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria. La proposta di deliberazione che ha determinato la richiesta di parere è sottoposta all'esame del Consiglio anche se sprovvista del parere della commissione. Le commissioni possono esprimere validamente il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta consiliare in cui è prevista la discussione dell'atto.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
4. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 8

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ' DEI LAVORI

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Segretario comunale.
2. Spetta al Segretario della Commissione provvedere tempestivamente alla convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quarto comma dell'art. 5. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai Responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione degli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.
4. Per ciascuna riunione il Presidente cura la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti – anche se richiesti - alle posizioni assunte dai componenti della commissione. Sono inoltre esclusi riferimenti agli argomenti trattati dalla commissione in sedute non pubbliche. Il comunicato è pubblicato all'Albo Comunale ed è inviato al Sindaco, alla Giunta, ai Capigruppo, al Segretario Comunale ed agli organismi di partecipazione popolare.

ART. 9

INDENNITÀ' DELLE COMMISSIONI

Ai Presidenti delle Commissioni e a ciascun componente, viene riconosciuta, per ciascuna seduta, un gettone di presenza nella misura pari a quella corrisposta a ciascun Consigliere per la partecipazione alle sedute del C.C.

ART. 10

NORMA FINALE

Il Sindaco insedierà le Commissioni entro dieci giorni successivi a quello in cui è stato adottato il provvedimento consiliare relativo alla loro costituzione.

Le Commissioni Consiliari devono essere convocate almeno una volta al mese.